



FINE PENA: 31/12/9999

Gian Domenico Caiazza

C'è qualcuno, in questo Paese, disposto a scommettere un solo centesimo sulla utopia della abolizione dell'ergastolo? Non che siano poi così poche, in verità, le persone che almeno non restano indifferenti all'orrore insensato della data "31/12/9999" registrata sul certificato di detenzione di poco meno di duemila detenuti nel nostro Paese. Senonché la coscienza di molti di costoro viene subito rasserenata da una diffusa diceria, che ha assunto nel tempo una forza invincibile, secondo la quale, in concreto, in Italia l'ergastolo non esiste. Sconti grossomodo un quarto di secolo in galera e, se ti sei ben comportato, puoi guadagnarti la liberazione condizionale. D'altronde, non fu questo il ragionamento della Consulta quando, nel 1974, dichiarò la legittimità costituzionale della "pena perpetua"?

Visto che anche all'ergastolano è in astratto concedibile la liberazione condizionale, ecco che quella pena tremenda, altrimenti in contrasto con il principio costituzionale della rieducazione, reca in sé la possibilità del riscatto. Poi guardi numeri e statistiche, e comprendi come la percentuale di ergastolani che beneficia della liberazione condizionale è irrisoria, anche per la banalissima ragione che non è che si viene tutti condannati all'età di vent'anni. E poi c'è l'ergastolo ostativo, che ti preclude ogni possibile beneficio. E poi è tristemente vero che chi abbia trascorso venticinque anni in carcere, magari iniziando la pena a quaranta, nemmeno saprebbe dove andare a spenderla, la libertà condizionata.

Insomma, le cose non stanno affatto come si crede, e tuttavia l'ergastolo è una idea sempre più popolare. La si invoca ad ogni passo, e la politica che la propugna e la vuole estendere ad altri reati viene premiata, nelle urne e sui social. Addirittura l'ergastolo non basta, se inspiegabilmente si scatena l'indignazione popolare verso quei giudici che, accogliendo in parte le "blasfeme" argomentazioni dei difensori (perciò solo aggrediti e minacciati), condannano sì Filippo Turetta all'ergastolo, ma lo assolvono dal reato di stalking ed escludono l'aggravante della crudeltà.

Fosse per la "volontà popolare", l'ergastolo diventerebbe la pena principale da irrogare nelle aule giudiziarie. Siamo una società ormai irrimediabilmente avvelenata da una rabbia ed un odio inestinguibili, e perciò indisponibile a graduare, ad operare distinguo, a misurarsi con quella idea della finalità rieducativa della pena che, prima che nobile, è soprattutto una idea concreta di rafforzamento reale ed efficace della sicurezza sociale.

Insomma, il tema dell'ergastolo è, ogni giorno di più, un autentico tabù, un feticcio intoccabile, un corpo contundente da scagliare con rabbiosa indignazione verso ogni forma di devianza sociale. Ecco perché noi di PQM abbiamo voluto dedicare proprio al tema dell'ergastolo, ai pregiudizi ed alla disinformazione che da sempre - ed ogni giorno di più - lo accompagnano, questo numero di fine anno. Perché l'ambizione di questo nostro progetto editoriale, piccolo che possa essere, è quello scolpito nel sottotitolo che lo accompagna: "La giustizia che non vi raccontano". I temi della giustizia penale, insomma, sottratti - per quanto possibile - alla costante disinformazione, al pressappochismo ed alla ignoranza che troppo spesso li accompagnano nella loro quotidiana divulgazione. E certamente - non lo abbiamo mai nascosto - raccontati da chi crede, incrollabilmente, nei valori del diritto penale liberale e del giusto processo, della tolleranza, della fiducia nel possibile riscatto anche del peggiore degli uomini. Buona lettura, e buon anno nuovo!

**PQM TORNERÀ IN EDICOLA
SABATO 11 GENNAIO 2025.
AI NOSTRI LETTORI
AUGURIAMO UN BUON
ANNO NUOVO!**



Il dilemma irrisolto

ERGASTOLO ABOLITO, UNA BATTAGLIA PERSA?

Andrea Pugiotto

L'ergastolo gode di ottima fama. L'opinione pubblica è convinta che, di fatto, non esista più nel nostro ordinamento, lamentandosene. I media, vecchi e nuovi, ne invocano l'applicazione ad ogni delitto efferato. Gli elettori nel 1981 si rifiutarono di abolirlo, mentre nel 2013 i Radicali non trovarono 500.000 firme per riproporre l'abrogazione referendaria. Nel nome delle vittime (ora di femminicidio), lo si ritiene l'unica punizione adeguata. Il governo Meloni, con il suo primissimo decreto legge, ha voluto salvarne la variante più estrema, quella ostativa. Il sottosegretario alla Giustizia Ostellari è favorevole ad estenderlo ad altre, più numerose fattispecie di reato.

Gode anche di ottima salute, a giudicare dalle cifre disponibili (cfr. Susanna Marietti, «L'ergastolo in Italia non esiste»). I numeri di un pregiudizio, in Aa.Vv., *Contro gli ergastoli*, Futura, 2021, 93 ss.). Infatti l'ergastolo esiste in Italia più di quanto non esista mediamente in Europa.

Segue a pag. 2

Pena massima o riscatto?

ERGASTOLO ED ETICA DELLA RESPONSABILITÀ

Domenico Pulitanò

È difendibile, come pena edittale massima, la pena dell'ergastolo? La Corte costituzionale (sentenza n. 264/1974) ha riconosciuto la legittimità della previsione della pena a vita, additando condizioni e limiti. È stata dichiarata illegittima per i minorenni (sentenza n. 168/1994). Assumo l'interpretazione della Corte costituzionale a premessa giuridica di riflessioni di politica del diritto. Venticinque anni fa avevo condiviso, come componente della Commissione presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso, la quasi unanime proposta di abolizione dell'ergastolo. In tempi recenti ho più volte espresso una posizione favorevole al mantenimento dell'ergastolo come pena edittale, pur condividendo la presa d'atto delle criticità del fine pena mai, e l'idea del diritto alla speranza (la possibilità di un fine pena) per tutti i condannati.

Segue a pag. 2

Il peso dell'ergastolo

IRRIMEDIABILITÀ DELLA PENA E DEL REATO

Luciano Eusebi

Sofferamoci in primo luogo sull'idea di ergastolo, tralasciando, cioè, i profili delle sue (più o meno effettive) mitigazioni. Si tratta di verificare, dunque, quale modello della risposta al reato esprima l'ergastolo e come esso si collochi nella prospettiva della prevenzione. Appare utile muovere da un presupposto: il reato, in quanto fatto storico, è irrimediabile. Si tratta, peraltro, di una caratteristica della condizione umana, nel cui ambito nulla torna indietro. Rispetto al reato potrà essere possibile una qualche riparazione dell'offesa, come potrà darsi il promuovere la revisione critica, e la modificazione, delle condotte che l'abbiano prodotto: fino a una ricomposizione dei rapporti personali e sociali che abbia incrinato. Tutte cose le quali, comunque, guardano in avanti. Dopo una frattura dei suddetti rapporti, ciò che può risultare proficuo è solo l'attivare qualcosa di opposto rispetto alla logica che le soggiace.

Segue a pag. 3

TRA GIUSTIZIA, DIRITTO E POLITICA

Abolizione dell'ergastolo, una battaglia persa?

Andrea Pugiotto*

SEGUE DALLA PRIMA

Lo storico della media delle condanne annuali al carcere a vita ne segnala una crescita impressionante. Aumenta il peso percentuale degli ergastolani sul totale dei detenuti condannati, e crescerà ancora in ragione della legge n. 33 del 2019 che ha precluso il giudizio abbreviato (e la conseguente sostituzione di pena) per i delitti puniti con l'ergastolo. Nel medesimo arco temporale (2008-2020), il numero delle liberazioni condizionali concesse a persone condannate alla pena perpetua (33) è di molto inferiore alla cifra degli ergastolani morti in carcere (111). Non basta: biblicamente, l'ergastolo è cresciuto e si è moltiplicato. Esistono, infatti, forme diverse di carcere a vita: comune, con isolamento diurno, ostativo alla liberazione condizionale, per folli rei se condannati per delitti puniti con l'ergastolo. Così come c'è ergastolano ed ergastolano: essere condannati a vita a vent'anni d'età non è come esservi condannati a cinquanta; essere ergastolani sottoposti al c.d. "carcere duro" (art. 41-bis, ord. penit.) non è come scontare l'ergastolo in regime ordinario.

Fino a ieri, peraltro, abbiamo convissuto con ulteriori varianti del carcere a vita, poi rimosse dall'ordinamento perché incostituzionali: l'ergastolo per i minori, l'ergastolo «del terzo tipo» (Emilio Dolcini) per il reato di rapimento aggravato dalla morte dell'ostaggio, che precludeva al condannato - anche se collaborante con la giustizia - l'accesso a qualsiasi beneficio penitenziario (fosse pure un permesso premio di poche ore) prima di aver scontato «effettivamente» ventisei anni di carcere. Risultato? Alla data del 31 dicembre 2020 gli ergastolani in Italia erano 1.784, costretti ad un regime detentivo il cui fine pena è indicato dalla burocrazia ministeriale con una data inesistente, espressa in neolingua orwelliana: giorno/mese/anno, 99/99/9999.



Eppure «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, comma 3, Cost.): puniamo qualcuno per averlo poi indietro, possibilmente cambiato. Come può, allora, mirare al reinserimento sociale una detenzione fino alla morte del reo?

Per l'ergastolo comune, che pure il codice definisce pena «perpetua» (art. 22), la quadratura del cerchio è stata trovata nel 1962, estendendo per legge anche ai condannati a vita la liberazione condizionale: la possibilità cioè, per l'ergastolano che abbia dato prova di sicuro ravvedimento, di uscire di galera dopo ventisei anni di detenzione (riducibili fino a ventuno con il meccanismo

degli sconti di pena, se meritati). Scarcerato, vivrà in libertà vigilata per cinque anni, trascorsi i quali - se avrà rigato dritto - la sua pena sarà estinta. Ecco perché, quando l'art. 22 c.p. venne impugnato davanti alla Corte costituzionale, la questione fu dichiarata infondata: potendo non essere più perpetuo, l'ergastolo incapsulerebbe una valenza risocializzatrice (sent. n. 264/1974). Dunque, secondo quella sbrigativa decisione, l'ergastolo non viola la Costituzione purché non sia ergastolo. È un sofisma di corto respiro. Capovolto, dimostra che una pena perpetua è certamente incostituzionale. Rivela, altresì, che in quel



Abolizione ergastolo: spes contra spem.

L. Z.

lontanissimo precedente la Consulta non giudicò dell'art. 22 c.p., ma della sua ipotetica disapplicazione.

C'è dunque spazio per ritornare a Palazzo della Consulta, specie se qualche giudice saprà cogliere i segnali lanciati da due recenti sentenze costituzionali in tema di pena perpetua. Penso alla sent. n. 94/2023, costola del "caso Cospito", che ha dichiarato illegittimo il divieto per il giudice di ritenere prevalenti le attenuanti sulla recidiva reiterata, nel caso di reati puniti con l'ergastolo. Vi si legge che «una pena fissa è per ciò solo indiziata di illegittimità costituzionale», e che la pena dell'ergastolo «non è graduabile quanto alla durata, proprio perché è perpetua e tale è nel momento in cui viene irrogata con sentenza passata in giudicato: in quel momento la prospettiva per il condannato è una pena che non ha mai fine». Dunque, in sede di cognizione, l'ergastolo è illegittimo. Penso, poi, alla sent. n. 260/2020, che ha confermato il divieto di accesso al giudizio abbreviato per gli imputati di reati puniti con l'ergastolo. Qui la Consulta segnala, più volte, che l'«elenco dei delitti puniti con l'ergastolo previsti dal vigente codice penale» comprende reati dall'eterogeneo disvalore. Ed invita i giudici a quibus a impugnare tali scelte legislative irragionevoli. Li invita, cioè, a sfoltrirne il catalogo mediante mirate questioni di costituzionalità.

Esiste ancora qualche giudice non rassegnato alla «democrazia dell'ergastolo» (Alessandro Barbano)? Se sì, suggerisco a loro due libri come strenne natalizie: Aa.Vv. *Ergastolo e diritto alla speranza. Forme e criticità del "fine pena mai"* (Giappichelli, 2024) e Aa.Vv., *Morire di pena. Per l'abolizione di ergastolo e 41-bis* (Stampa Alternativa, 2024). Vi troveranno utili argomenti per decidere il da farsi. Buona lettura.

*Ordinario di Diritto costituzionale



Domenico Pulitanò*

SEGUE DALLA PRIMA

Le ragioni del mio ripensamento sono legate a valutazioni concernenti non la pena ma la dimensione precettiva del diritto criminale, traduzione giuridica del principio responsa-

bilità, principio fondante di un'etica della responsabilità. La presa di distanza dalle proposte di abolizione dell'ergastolo come pena edittale tiene conto della complessità dei problemi, e di ragioni contrapposte. Ci sono tipi di delitto la cui gravità oggettiva e soggettiva è così elevata che per il legislatore è ragionevole statuire la pena edittale massima possibile. In un ordinamento che ha messo al bando la pena di morte e lo splendore dei supplizi descritti

Ergastolo ed etica della responsabilità

to da Michel Foucault, una pena detentiva molto severa può essere pensata come monito morale, mirato sull'estrema gravità di certi tipi di delitto. La pena edittale a vita è la pena massima pensabile, ma non come proclamazione di una *fine pena mai*: arrivare a un fine pena deve sempre restare una possibilità che il condannato può sperare (cui ha un diritto alla speranza) se recepisce il messaggio insito nella severa condanna. Nel linguaggio del nostro ordinamento costituzionale, è la prospettiva definita "rieducazione".

Nei decenni della Repubblica un referendum abrogativo sull'ergastolo è stato secamente respinto nel 1981. Una proposta di abrogazione fu approvata da un ramo del Parlamento negli anni '90, ma non ha avuto seguito. In epoca recente, per i delitti puniti con l'ergastolo, il populismo penale all'inizio della XVIII legislatura ha escluso la possibilità di giudizio abbreviato, cioè della conseguente riduzione della pena (legge n. 33 del 2019). Una battaglia politica contro l'ergastolo come pena edittale sarebbe oggi, in un contesto segnato dal populismo penale, ad alto rischio di essere recepita e criticata come buonista. Per un impegno critico contro il populismo legato al penale è ragionevole cercare altre strade.

Per la costruzione del sistema delle pene detentive, il problema della pena massima è un punto importante del messaggio politico. La minaccia legale dell'ergastolo è un messaggio che esprime una valutazione di estrema gravità di un certo tipo

di delitto; in un ordinamento decente, è pensabile un'area di applicazione molto ristretta. Coerente con l'idea "rieducativa" sarebbe la riduzione al minimo (fino all'eliminazione) dell'ergastolo ostativo. Riterrei pure giustificato dal senso di umanità che anche il condannato all'ergastolo per delitti gravissimi possa non finire la sua vita in carcere.

Riguarda anche (e soprattutto) gli ergastolani e i condannati a pene lunghe la sentenza n. 10/2024 dalla Corte costituzionale: è contrario alla Costituzione un sistema che non consente ai detenuti un incontro con il proprio partner al riparo dallo sguardo di altri. Questa sentenza mette in discussione l'assetto materiale delle carceri, e mette in mora non solo il legislatore ma anche le istituzioni giudiziarie e l'amministrazione penitenziaria. Per una cultura giuridica liberale, un campo da esplorare. La tendenza attuale delle politiche penali va in direzione opposta alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia di pena, complessivamente considerata. Sono le *criticità della pena detentiva* - su tutti i piani: legislativo, giurisdizionale, materiale - gli aspetti più problematici e più ingiusti di ciò che l'usuale retorica definisce giustizia penale. Riguardano non solo la pena massima, ma l'intero sistema.

*Professore emerito di diritto penale

IL PESO DELL'ERGASTOLO

Luciano Eusebi*

SEGUE DALLA PRIMA

Onde contrastare il riproporsi della medesima logica nel futuro. La gestione costruttiva dei problemi che coinvolgono l'agire umano ha natura dinamica. Questo può valere, almeno in linea di principio, anche per la pena detentiva temporalmente definita, che dovrebbe perseguire intenti risocializzativi. Ma non vale per l'ergastolo, che rende *irrimediabile* anche il percorso esistenziale dell'individuo che abbia delinquito. È la pena *statica* per eccellenza, che guarda solo al passato. L'espressione estrema, a parte la pena di morte, di un mero intento retributivo. È la pena che rimuove ogni consapevolezza dei profili di corresponsabilità connessi, in modo più o meno intenso, a ciascun fatto criminoso: nel suo orizzonte, non c'è alcun approfondimento da compiere che collochi la posizione dell'autore di reato nella trama dei rapporti in cui ha vissuto; non c'è alcuna indicazione da trarre, di conseguenza, onde agire sul contesto in cui quel fatto è maturato.

Serve, tuttavia, la pena perpetua come monito sociale affinché non si delinqua? Rispetto ai reati di omicidio espressivi di odio, che resta l'ambito più classico delle condanne all'ergastolo (sebbene il nostro paese si collochi tra quelli a minor ricorrenza dell'omicidio volontario), l'irrelevanza in termini di deterrenza della minaccia sanzionatoria risulta palese: piuttosto, la ricerca dell'esemplarità attraverso la punizione massima finisce per oscurare, nei casi in cui il soggetto agente sia ritenuto imputabile, l'incidenza di stati psicologici complessi. Ma anche per quanto concerne i fatti gravi di criminalità organizzata, di tipo mafioso o meno, la ponderazione della pena edittale rispetto alla possibile impunità di quei fatti e dei ruoli di potere in tal modo conseguibili appare del tutto secondaria. Di certo, invece, il ricorso all'ergastolo si colloca in un quadro che nega l'orientamento *motivazionale* delle sanzioni penali, costituente il fulcro della prevenzione generale in quanto rivolto a conseguire adesioni *per scelta personale* alla legalità, e avalla, attraverso l'enfasi della punizione senza speranza, il disinteresse circa la prevenzione primaria e, in genere, circa la politica criminale.

Tutte considerazioni, quelle che precedono, le



quali hanno condotto, lo si sa, a smussare l'irrimediabilità dell'ergastolo, prevedendo che il condannato a simile pena, come esige la Corte europea dei diritti dell'uomo, debba poterne vedere la fine ove, dopo un lasso di tempo corrispondente a quello di lunghe condanne detentive, si constati una conseguita rieducazione (costituente, del resto, l'esito di maggior impatto generalpreventivo dell'esecuzione penale). Rimanendo con ciò il dato, però, che, mentre chi si vede inflitta una detenzione temporale pur lunga, può far conto, se la vita lo assiste, a una liberazione sicura, quest'ultima rimane *incerta* per l'ergastolano. È davvero necessario, tuttavia, non andare oltre simile soluzione compromissoria? Alcuni richiameranno, in proposito, l'esigenza di tener conto della ragione stessa che giustifica il perseguimento, in certi casi, del fine rieducativo senza che si rinunci alla restrizione della libertà: vale a dire la probabilità, altrimenti, della recidiva di reati gravi (secondo una logica di *extrema ratio*, peraltro, ben lungi dall'essere attuata). Ora, potrebbe permanere tale probabilità anche dopo molti o moltissimi anni? Vi sono effettivamente reati per i quali è da reputarsi indispensabile prevedere che la pena non abbia termine se la rieducazione del condannato non risulti comprovata (posto che, fuori dal

caso dell'ergastolo, ciò non è richiesto, comportando il fine rieducativo un *orientamento* ad esso conforme dei contenuti sanzionatori, ma non un obbligo di risultato, che aprirebbe a derive illiberali)? Del resto, l'aleatorietà del fine pena non potrebbe, invero, compromettere l'impegno del condannato a *rieducarsi*?

È noto che le commissioni ministeriali Pisapia (per la riforma del codice penale) e Palazzo (per la riforma del sistema sanzionatorio penale) avevano operato proposte *de iure condendo*: la prima sostituendo l'ergastolo con una c.d. *pena di massima durata*, ricompresa tra i 28 e i 32 anni di reclusione (elevabili fino a 38 anni in caso di concorso con reati essi pure punibili con tale pena), ma con possibili riduzioni all'esito di verifiche periodiche circa i risultati dell'osservazione della personalità del condannato; la seconda – dopo aver evidenziato un orientamento dei commissari contrario a mantenere la pena in oggetto, tuttavia conservata per mere ragioni di praticabilità politica delle proposte di riforma – limitando l'ergastolo ai soli casi di concorso tra più reati puniti con l'innovativa *detenzione speciale* da 24 a 28 anni, ma prevedendo nel contempo l'estinzione dell'ergastolo stesso dopo 30 anni, salvo il permanere di esigenze di prevenzione speciale da rivalutare con periodicità almeno

annuale.

Riterremmo necessario, peraltro, giungere a stabilire, in base all'impianto dei principi costituzionali, che la pena detentiva inflitta debba avere sempre un termine massimo (umanamente realistico) predeterminato, oltre il quale non possa protrarsi secondo le forme sue proprie e le relative modalità esecutive. Salvo introdurre, nei casi corrispondenti a quelli oggi puniti con l'ergastolo, forme di controllo anche stringenti da rivalutarsi nel corso del tempo (oggi maggiormente praticabili rispetto al passato), circa condannati per i quali risulti *in concreto* che, nel momento del fine pena, possano tuttora rivestire ruoli attivi nell'ambito di attività criminose gravi. E, comunque, appare necessario intervenire sulle norme stesse che oggi comportano, circa l'ergastolo c.d. *ostativo*, un'irrimediabilità della condanna difficilmente superabile, per il detenuto non collaborante, sulla base dei requisiti richiesti dal d.l. n. 162/2022, convertito ai sensi della l. n. 199/2022: recuperando, rispetto alla fase esecutiva della pena per reati *ostativi*, la regola ordinaria, valida in sede processuale, per cui la collaborazione di giustizia viene incentivata applicando disposizioni premiali e non prevedendo deroghe al regime ordinario dell'esecuzione stessa. Ferma, ovviamente, ogni accuratezza nella valutazione inerente ai percorsi rieducativi.

Anche il superamento della logica dell'ergastolo è proprio di una società che non semplifica il problema della prevenzione dei reati e che, non recidendo la *speranza* per il condannato di un ritorno alla vita non detentiva, riafferma la strutturale diversità dell'approccio all'umano che essa intende perseguire rispetto alle fratture dei legami di solidarietà che tante volte constatiamo e che invero, se allarghiamo lo sguardo sul mondo, solo assai marginalmente sono intercettate dal diritto penale.

*Professore ordinario di diritto penale

Luca Bisori*

L'ergastolo intorno a noi Cosa accade nel resto del mondo

Riflettere "autarchicamente" sull'ergastolo, trascurando del tutto l'esperienza comparata, sarebbe anacronistico e inadeguato, nell'era della globalizzazione (anche) giuridica, del progressivo riavvicinamento tra i sistemi penali e della cooperazione internazionale anche in materia penale, che obbliga il giudice italiano a verificare la compatibilità dei sistemi stranieri anche ai principi costituzionali in tema di limiti e funzioni della pena. Eppure non è semplice offrire un panorama dell'ergastolo nel mondo (traggo l'espressione da D. Galliani in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2022). Vi è, anzitutto, un problema definitorio: l'ergastolo, infatti, non è la pena di morte, non è affatto semplice dire *in cosa consiste*. Mentre sul piano giuridico e del senso comune "ergastolo" significa *pena detentiva perpetua*, detenzione per tutta la vita residua e sino alla morte del condannato, indipendentemente dal momento in cui l'esecuzione della pena ha inizio (similmente le espressioni linguistiche degli ordinamenti stranieri: *life imprisonment*; *réclusion ou détention criminelle à perpétuité*; *lebenslange Freiheitsstrafe*; *prisión permanente*), in concreto le cose sono assai più complicate.

Sia nel sistema italiano che in una buona parte dei sistemi contemporanei, la condanna all'ergastolo può infatti tradursi in concreto (sia in fatto che in diritto) in una privazione della libertà per un tempo non perpetuo ma *determinato*, essenzialmente per effetto della *liberazione condizionale*, cui il condannato può accedere (a determinate condizioni) dopo l'espiatione di una certa quantità di pena, il cui esito positivo può poi produrre l'estinzione della pena. A complicare il quadro sta poi la circostanza che, in alcuni sistemi che non prevedono l'ergastolo, la legge contempla però pene temporanee molto lunghe (es. 40 anni in Montenegro, 50 in Colombia, 60 in Messico), il cui effetto concreto è identico a quello di una pena nominalmente *perpetua*. In Norvegia, ancora, l'ergastolo non è previsto; tuttavia, se la pena non appare sufficiente *to protect so-*

ciety, la legge consente al giudice di imporre una misura di sicurezza detentiva prorogabile in perpetuo. Ritenerne che in questi sistemi l'ergastolo non sia previsto, insomma, potrebbe rivelarsi frutto di una "truffa delle etichette".

Lo stato dell'arte: al 2021, su 216 Stati del mondo, 183 mantenevano l'ergastolo, solo 33 lo avevano abrogato. Le differenze nei sistemi che prevedono l'ergastolo riguardano due aspetti: se sia prevista la liberazione condizionale e, se sì, a quali condizioni. Quanto al primo tema, dei 183 Paesi con ergastolo, 60 non prevedono la liberazione condizionale: in essi la pena è *perpetua* in senso proprio, salvo l'intervento di un atto di clemenza (amnistia, indulto, grazia). In Europa appartengono a questo gruppo, in particolare, il Regno Unito (per il caso di *whole life order*) e l'Olanda; in Ungheria la possibilità di irrogare l'ergastolo senza liberazione condizionale è addirittura scritta in Costituzione (dal 2012; unico caso al mondo). I residui 120 sistemi ammettono la liberazione condizionale (qui si colloca anche l'Italia, salvo il controverso tema dell'ergastolo *ostativo*, contrario alla CEDU se assunto come *presunzione assoluta* di non meritevolezza del beneficio), ma grandi sono le differenze in ordine ai *requisiti* per accedervi.

Solo per restare a quello della *pena minima da esparsi*, e rimanendo in Europa, si va dai 12 anni di Danimarca e Svezia, ai 15 di Austria, Germania, Grecia e Svizzera, ai 18 della Francia, ai 25 di Polonia e Spagna, ai 26 dell'Italia, sino ai 30 dell'Estonia (e della Francia per taluni casi) e ai 40 dell'Ungheria (quando consentita). Lo Statuto della Corte penale internazionale (che può irrogare l'ergastolo per i reati più gravi) stabilisce che il condannato abbia diritto alla *judicial review* della pena decorsi 25 anni. Nel Regno Unito è il giudice a stabilire detto termine, secondo le peculiarità del caso e l'età del condannato (ma le linee guida raccomandano di non superare 30 anni). Nel-



la medesima logica individualizzante, alcuni Stati vietano di comminare la pena perpetua a chi ha più di 60 anni. La Corte EDU, in vari pronunciamenti, ha ritenuto contrario alla Convenzione il minimo di 40 anni (caso ungherese), e non confliggente quello di 20 anni (caso lituano). Rilevanti sono anche le differenze in ordine alla natura dell'organo preposto a decidere la liberazione condizionale: in Italia, dopo la sentenza n.204/1974 della Consulta che sottrasse questo potere al Ministro, decide il giudice; in altri ordinamenti (per tutti il Regno Unito) l'organo preposto all'esame delle domande di *early release* (il *parole board*) può avere connotati misti o del tutto *non giudiziali*, e questo aspetto ha ripercussioni

rilevanti sulle statistiche di accoglimento (di solito basse). La Corte EDU ha ritenuto che la *riducibilità de facto* dell'ergastolo ad una pena temporanea (altrimenti non conforme alla Convenzione) possa transitare anche per meccanismi non giudiziali di conversione: nel caso inglese ha ritenuto sufficiente la previsione dell'*early compassionate release on medical grounds* affidato al Ministro della giustizia (il che è francamente discutibile).

Infine è interessante guardare alle statistiche criminali dei singoli contesti nazionali, specialmente per i reati più gravi suscettibili d'essere puniti con l'ergastolo; l'omicidio è un buono strumento d'analisi, poiché è quasi ovunque "reato da ergastolo" ed è afflitto da una scarsa *cifra oscura*. Ebbene, da questo punto di vista, l'Italia – che pure conosce un ergastolo rigoroso, con 26 anni di pena minima da esparsi in ogni caso – è uno dei Paesi più sicuri al mondo, dove cioè il rischio di rimanere vittima di un omicidio volontario è tra i più bassi. Nel nostro Paese avvengono grosso modo 300 omicidi l'anno, vale a dire circa 0,55 omicidi ogni 100.000 abitanti. In Europa siamo il Paese più sicuro in assoluto, poiché la media è quasi il doppio (0,9 per 100.000 abitanti); Paesi omogenei al nostro quali Svizzera, Spagna, Austria, Germania, Grecia e Francia, conoscono tassi più elevati (rispettivamente 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 – 1,1 – 1,2). Nel Regno Unito, ove esistono anche forme di ergastolo senza liberazione condizionale, il tasso degli omicidi oscilla tra 1 e 1,2 per 100.000 abitanti. Ponendo a raffronto questi dati, si può dire che i Paesi più rigorosi (es. Regno Unito) non sono necessariamente i più sicuri, e che in generale non vi è correlazione tra la sicurezza pubblica e il tasso di rigore della disciplina *in concreto* dell'ergastolo.

*Avvocato penalista

LE TESTIMONIANZE

STORIE DI ERGASTOLO VOGLIA DI “PENA DI MORTE NASCOSTA”

È importante dare voce alle persone detenute e ai loro familiari, ma anche alle vittime che non vogliono essere usate per giustificare odio e “vendetta di Stato”. Ospitiamo i racconti delle figlie di due ergastolani

Ornella Favero*

Per chi come me si occupa di fare informazione dal carcere, dando voce alle persone detenute e ai loro familiari, ma anche alle vittime di reati, il tema dell'ergastolo resta uno dei più spinosi. Quando ci sembra di aver compiuto un passo avanti nel far crescere nella società la consapevolezza che non è la pena cattiva quella che ci rende più sicuri, e che uno Stato che sappia esercitare una giustizia mite è più forte di uno Stato che si mette al livello del criminale e risponde alla violenza con pene disumane, basta un fatto di cronaca nera particolarmente efferato per far tornare più forte che mai la voglia di ergastolo. Il tema di quale sia la pena giusta ovviamente è delicato, anche perché da buona parte della società proviene pressante la richiesta di pene più alte, spesso fatta in nome delle vittime. Ma ci sono vittime che non vogliono essere usate per giustificare odio e “vendetta di Stato”. Penso alle parole di Gino Cecchettin quando ha incontrato nel carcere di Padova le persone detenute e ha detto loro: “Nel momento in cui nella nostra società iniettiamo odio possiamo ricevere solo odio. Ma essere cattivo cosa aggiungerebbe di bello nella mia vita? Essere cattivo, arrabbiato, sarebbe umano, ma mi renderebbe peggiore come essere umano. (...) Se devo spendere un pezzo della mia vita, non lo farò senz'altro per chiedere pene più severe, ma lo farò per far sì che non ci sia un altro Filippo che faccia quello che ha fatto lui”. E penso ad Agnese Moro, la figlia dello statista ucciso dalle Brigate Rosse, che ci accompagna con pazienza a capire che lo Stato non può usare, per punire, gli stessi strumenti del criminale: “Io penso che non c'è nessuna persona che noi vogliamo che si perda; il cuore della nostra Costituzione è la preziosità di ogni persona e il fatto che

ogni persona deve giocare il suo ruolo perché tutti possiamo esistere davvero come Paese”.

La speranza che non muore: Riflessioni di una figlia sull'Ergastolo Ostativo di Eva R., figlia di un ergastolano

Ho sempre pensato che ogni vita sia un racconto unico, un intreccio complesso di scelte, errori e possibilità di redenzione. La mia storia, però, è segnata da un'assenza che pesa come un macigno, quella di un padre che ho perso, non per la morte, ma per una condanna: l'ergastolo ostativo. Mio padre è stato incarcerato quando avevo solo due anni, e da allora il carcere è diventato una parte oscura ma inevitabile della mia quotidianità. (...) Visitare mio padre in carcere è stato per anni un rito doloroso. Ricordo la trafila per entrare: i controlli, le porte che si chiudevano dietro di noi, il rumore metallico delle serrature. Ricordo l'ansia di quei momenti, ma anche la gioia di vederlo, di abbracciarlo, di sentire la sua voce. Era sempre sorridente, sempre attento a non farmi percepire il peso della sua condizione, ma io lo vedevo nei suoi occhi: la tristezza, la frustrazione, la paura di non essere abbastanza presente nella mia vita. Nonostante tutto, mio padre è riuscito a darmi molto, anche da dietro le sbarre. Oggi sono una farmacista, una professione che amo e che ho scelto anche grazie agli insegnamenti di mio padre. Lui mi ha sempre detto che il sapere è la chiave per affrontare il mondo, che la cultura può salvarci. È stato un padre amorevole, nonostante la distanza, e mi ha trasmesso valori che porto con me ogni giorno. Eppure, non posso fare a meno di sentire il peso dell'ergastolo ostativo nella mia vita. Per quanto io abbia costruito un'esistenza solida e felice, c'è sempre un vuoto, una mancanza che non posso colmare. Vorrei che mio padre fosse qui, non solo per me, ma per vivere la sua seconda possibilità, per dimostrare

che è cambiato, che non è più l'uomo che era. So che molti faticano a credere che un uomo legato alla criminalità organizzata possa cambiare. Ma io credo nelle persone, credo che il cambiamento sia possibile, e mio padre ne è la prova vivente. Ha trascorso anni a riflettere, a studiare, a lavorare su sé stesso. Si vergogna profondamente del suo passato, ha interrotto ogni legame con la criminalità, e oggi è un uomo nuovo. E allora mi chiedo: perché negargli la possibilità di dimostrarlo? Perché lo Stato deve infliggere una pena che non lascia spazio alla speranza, che non permette a chi ha cambiato vita di contribuire al bene comune? L'ergastolo ostativo è, nella sua essenza, una pena di morte mascherata. Non c'è fine, non c'è possibilità concreta di redenzione. È una sentenza che punisce non solo il condannato, ma anche le persone che lo amano, che vivono nell'attesa di un futuro che non arriva mai. L'articolo 27 della nostra Costituzione non deve rimanere solo parole su un foglio. Deve essere applicato, realizzato, vissuto. Io continuerò a sperare, a credere che un giorno mio padre potrà tornare a casa. Continuo a credere in un'Italia giusta, in un sistema che sappia essere umano, che non si limiti a punire, ma che sappia costruire, ricostruire, e dare una possibilità a chi se la merita.

Sono 32 Natali che aspetto mio padre. di Francesca R., figlia di un ergastolano

Sono Francesca, la figlia di un detenuto condannato all'ergastolo e da 33 anni aspetto che ritorni a casa. Non nascondo che purtroppo ho perso le speranze. Quando mio padre è stato arrestato io avevo solo 15 mesi, non mi ricordo mio padre a casa perché ero troppo piccola. Ora sono mamma e desideravo tanto che almeno adesso potesse tornare a casa per poter far il nonno, visto che il papà non l'ha potuto fare. Desideravo tanto che tutto quello che ha perso come padre potesse recuperarlo con i miei

figli. Questo dovrebbe essere il periodo più bello dell'anno, ma purtroppo per me e per tutti i figli dei detenuti, dietro dicembre - oltre alle luci, i colori e soprattutto i regali - c'è tanta tristezza, sofferenza e mancanza. Quella mancanza che si sente ancora di più allo scoccare della mezzanotte del primo dell'anno, quando tutti si abbracciano e si fanno gli auguri per un nuovo anno. Io, oltre a non poterlo abbracciare e augurarli buon anno, dico tra me e me: “È un altro anno che se ne va senza di te, mio caro papà”. Sono 32 Natali che ti aspetto. Papà, pensavamo di avercela fatta 2 anni fa con quei pochi permessi che ti avevano dato. E invece ci hanno illuso perché purtroppo ti hanno trasferito e poi negato i permessi; tu ti sei sempre comportato benissimo in ogni permesso ed è proprio per questa illusione e soprattutto delusione che mi sento vuota. Mi sento più triste che mai perché penso che piano piano, un passo alla volta, potevamo recuperare almeno un minimo, ma invece siamo tornati indietro (anzi, peggio) perché ti hanno trasferito in un carcere ancora più lontano e difficile da raggiungere visto che è in un'isola, e proprio per questo ancora non conosco - perché non lo hai mai incontrato in presenza - il mio piccolo Tommasino, il tuo ultimo nipotino. Aspettavo un permesso per farti conoscere di presenza e invece te l'hanno negato e dovrò portartelo in carcere. Mi dispiace moltissimo soprattutto per te per la delusione che provi, perché avevi fatto un percorso soprattutto di cambiamento e la cosa più bella è che eri cambiato davvero. Mi dispiace per l'ennesimo Natale che passi senza la tua famiglia, senza il calore dei tuoi amati nipotini. Non so se mai ci sarà l'occasione di passarlo insieme. Purtroppo ho perso la speranza ma, come ogni anno, io sotto l'albero vorrei il mio regalo più prezioso che aspetto da tanto tempo ormai.

*Direttrice di Ristretti Orizzonti

Sergio D'Elia*

L'ergastolo non esiste in Italia, massimo trent'anni ed esci”, è il luogo comune che circola nei bar, nelle trasmissioni televisive di “approfondimento”, financo nelle aule universitarie. Io ho conosciuto molte persone condannate alla pena infinita che è risultata davvero fino alla morte. Parlerò di alcuni casi di ergastolo applicato “in concreto”, anche se per me quello imposto “in astratto” è già concettualmente intollerabile. Perché il solo dire “fine pena mai” è un castigo medievale, un marchio d'infamia che sul corpo del condannato scolpisce un giudizio tremendo e senza appello: tu non cambierai mai. Nel solo carcere di Opera, in 8 anni e solo tra i partecipanti ai nostri Laboratori nel teatro intitolato a Marco Pannella, sono venuti a mancare 5 ergastolani. Alfio Laudani aveva quasi 80 anni, era in carcere dai primi anni '90 e arrivava da noi con le stampelle e con i piedi fasciati per il diabete mellito all'ultimo stadio. Poi non lo abbiamo visto più. Se n'era andato una mattina alle 5, dopo aver pregato l'Ave Maria, come faceva ogni giorno prima dell'alba ad alta voce, talmente alta che lo sentivano in tutta la sezione. Giuseppe Di Benedetto è morto “per cause naturali”, dopo 34 “anni di branda”. Veniva ai nostri Laboratori in sedia a rotelle, tremante per il suo Parkinson, si metteva in prima fila e ascoltava i nostri discorsi. Una volta ha ascoltato in lacrime anche Antonio Aparo, un ergastolano a cui aveva ucciso il fratello, che lo aveva perdonato e che per lui aveva implorato da parte dello Stato, alla fine della sua vita, un atto di pietà che non è arrivato. Mi piange ancora il cuore a ricordare Francesco Di Dio. Veniva ai nostri incontri con la sua faccia serena e sorridente, rotonda come una luna piena. Se n'è andato in silenzio, solo

Quella pena infinita che può arrivare davvero fino alla morte

Il solo dire “fine pena mai” è un castigo medievale, un marchio d'infamia che scolpisce un giudizio tremendo e senza appello: tu non cambierai mai

nella sua cella. Aveva 48 anni ed era in prigione da 30. Soffriva del morbo di Buerger, che si è incaricato di fare quello che il potere da tempo avrebbe dovuto e non ha fatto: spendere l'esecuzione della pena per gravi motivi di salute. La malattia lo ha scarcerato un po' alla volta, partendo dai piedi, amputati pezzo a pezzo, finché non è “evaso” del tutto, uscito - come si dice - coi piedi davanti, con le parti rimaste.

Dopo la sentenza Viola contro Italia e la successiva “riforma” dell'articolo 4 bis, la corsa verso la libertà è diventata una corsa a ostacoli di vari livelli. L'assurdo è che quello più alto e difficile è posto all'inizio. Per avere un primo permesso premio devi superare l'inversione dell'onere della prova e una prova diabolica. Si chiama “onere di allegazione” e richiede al detenuto di dimostrare di aver cessato i collegamenti con il sodalizio al quale è appartenuto, spesso circa 30 anni addietro, e, ancor più arduo, l'impossibilità di ripristino. Sta di fatto che, secondo uno studio del Professor Davide Galliani, dopo la sentenza Viola, sono stati concessi solo 30 permessi premio a fronte di “1.270 ergastolani ostativi”. Lo stesso Marcello Viola, l'ergastolano che ha dato il nome alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, è la prova vivente di quanto sia difficile per gli ergastolani ex-ostativi vedersi riconosciuto il “diritto alla speranza” affermato nella storica sentenza. Marcello ha ottenuto un primo permesso premio



dopo 33 anni di detenzione, dopo 4 anni dalla sentenza che porta il suo nome, dopo 4 gradi di giudizio e per solo 6 ore. Claudio Conte aveva 19 anni quando è stato arrestato. Ignorava persino l'esistenza della Costituzione. L'ha scoperta e studiata in carcere con profitto. Ora è un dottore in legge impegnato in una ricerca sul nuovo paradigma della giustizia e della sua stessa vita: la giustizia che ripara e non separa, che non punisce ma riconcilia. Ha ottenuto il suo primo permesso premio un paio di mesi fa, dopo 35

anni di detenzione. Quando è uscito, ha chiesto solo di andare a camminare in uno spazio infinito, illimitato alla sua vista da barriere di ferro e muri di cinta.

Domenico Papalia è forse l'ergastolano più ergastolano che c'è in Italia. È detenuto da oltre mezzo secolo. Quando è entrato in carcere c'era ancora la televisione in bianco e nero. Da allora, ha vissuto sempre nel grigiore e nel freddo delle sbarre e del cemento. Il carcere gli si è incollato addosso nella forma più odiosa di supplizio: la pena corporale. Le sue difese immunitarie sono venute meno, un tumore ha preso il sopravvento. Quando è cambiata la legge sui benefici, che ha modificato i requisiti per l'accesso, il tribunale di sorveglianza ha preso la palla al balzo e ritenuto inammissibile il permesso e rigettato la liberazione condizionale.

In carcere, parola che deriva dall'aramaico “carcar” e che significa sotterrare, ci sono persone anche di 70, 80 anni tumulate all'ergastolo da oltre 30 anni, che rischiano di passare dal “cimitero dei vivi” - come Turati chiamava il carcere - direttamente a quello dei morti. Sono solo dei casi? Fosse uno solo, eccezionale, il caso, è proprio lì che dovrebbe valere il Diritto, cioè il limite che lo Stato pone a sé stesso nell'esercizio della sua potestà punitiva.

*Segretario di Nessuno tocchi Caino